Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

Sezione dell'agricoltura
Servizio fitosanitario
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

03.08.2026

Bollettino fitosanitario n. 30/2026

GENERALE

COLEOTTERO GIAPPONESE: RICORDIAMO LE DIRETTIVE VIGENTI SULL'IMPIEGO DI INSETTICIDI CONTRO POPILLIA JAPONICA

L'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria ha temporaneamente omologato i prodotti a base di *acetamiprid* e *chlorantraniliprole* per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*), come stabilito dalle decisioni generali federali d'emergenza del 29 maggio 2026 (FF 2026 1400 e FF 2026 1401).
Sulla base di tali disposizioni, la Sezione dell'agricoltura ha disciplinato l'uso di questi insetticidi sul territorio cantonale mediante le **Direttive sull'impiego di insetticidi contro *Popillia japonica***, pubblicate sul foglio ufficiale del 02.07.2026.

Di seguito si richiamano le disposizioni principali relative ai principi attivi temporaneamente omologati, i cui dettagli operativi sono consultabili nel Bollettino Fitosanitario n. 26/2026. Nello specifico si evidenzia il termine di notifica per l'uso dell'acetamiprid e le condizioni specifiche che regolano i trattamenti con il chlorantraniliprole.

Per quanto riguarda l'**acetamiprid** in viticoltura, si ricorda che tutti coloro che hanno effettuato un trattamento sono tenuti a notificarlo al Servizio fitosanitario cantonale entro il **20 agosto 2026** tramite l'apposito modulo online su www.ti.ch/coleottero-giapponese. La trasmissione di questi dati è di fondamentale importanza: la raccolta dettagliata delle informazioni sull'uso effettivo dell'insetticida nella zona infestata fornirà infatti il supporto necessario per far valere le esigenze del settore nelle future discussioni con le autorità federali, sostenendo l'ulteriore omologazione di prodotti o la ricerca di nuove soluzioni. La collaborazione di tutti i produttori è quindi essenziale.

Per quanto concerne i prodotti a base di **chlorantraniliprole**, il loro impiego è consentito esclusivamente su terreni sportivi, tappeti erbosi di parchi pubblici, superfici per la produzione di tappeti erbosi in rotoli e nei vivai (nei settori della frutticoltura, coltivazione di bacche, coltivazione di piante ornamentali, viticoltura). **I trattamenti a base di chlorantraniliprole sui tappeti erbosi a uso privato non sono invece consentiti.** Trattandosi di un'omologazione d'emergenza, le dosi e le restrizioni d'uso non sono presenti nell'elenco ordinario dei prodotti fitosanitari. Si stabilisce inoltre che l'eventuale trattamento deve essere notificato preventivamente tramite il portale cantonale www.ti.ch/coleottero-giapponese e la conferma dell'avvenuta notifica dovrà poi essere **obbligatoriamente** presentata al momento dell'acquisto del prodotto.

Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario